

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi (Ungheria) l'8 gennaio 2018 — István Bán / KP 2000 Kft., Edit Kovács

(Causa C-24/18)

(2018/C 221/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: István Bán.

Convenute: KP 2000 Kft., Edit Kovács

Questione pregiudiziale

Se una normativa di uno Stato membro che estingua ipso iure— e senza indennizzo pecuniario — un diritto d'uso costituito su un terreno agricolo o forestale, qualora un nuovo proprietario acquisisca, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata, il bene immobile gravato dal diritto d'uso e l'utilizzatore del terreno non si sia avvalso, per il terreno di cui trattasi, di un aiuto allo sviluppo agricolo o rurale finanziato dall'Unione europea o dal bilancio nazionale che è subordinato all'obbligo di utilizzare il terreno nel corso di un determinato periodo stabilito ex lege, determini una limitazione contraria agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 febbraio 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-75/18)

(2018/C 221/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli articoli 49, 54, 107 e 108 del TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una misura di uno Stato membro nell'ambito della quale la normativa nazionale di tale Stato (legge che istituisce l'imposta straordinaria sulle telecomunicazioni) ha per effetto che il carico fiscale effettivo gravi su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto sia indirettamente discriminatorio.
- 2) Se gli articoli 107 e 108 del TFUE ostino ad una normativa di uno Stato membro che prescrive un obbligo fiscale soggetto ad un'aliquota progressiva che grava sul volume d'affari. Se tale normativa sia indirettamente discriminatoria se ha per effetto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, gravi prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto costituisca un aiuto di Stato vietato.
- 3) Se l'articolo 401 della direttiva IVA ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che dà luogo ad una distinzione tra soggetti passivi stranieri e nazionali. Se l'imposta straordinaria abbia carattere di imposta sul volume d'affari. Vale a dire, se sia un'imposta compatibile o incompatibile con la direttiva IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, o del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 16 febbraio 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-126/18)

(2018/C 221/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾ (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi giudiziale di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) — ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi — in quanto, all'epoca della decisione di detta autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito. La prassi nazionale ha quindi accolto come quasi conforme alla legge l'applicazione di tale presupposto stabilito nella normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione finché il legislatore nazionale lo ha formalmente abrogato.